



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO – LEGGE 15 giugno 2020 n.102**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti i presupposti di necessità e urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e, in particolare la necessità e l'urgenza di provvedere tempestivamente ad un ulteriore graduale allentamento delle misure restrittive disposte con i precedenti decreti – legge per consentire una progressiva ripartenza in sicurezza dei settori economici e della vita sociale;  
Vista la delibera del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 15 giugno 2020;  
Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;  
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:*

## **ULTERIORI DISPOSIZIONI PER UN GRADUALE ALLENTAMENTO DELLE MISURE RESTRITTIVE CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 ED INTERVENTI IN AMBITO ECONOMICO**

### **Art. 1**

*(Modifica all'articolo 1, comma 1, lettera i) del Decreto - Legge 31 maggio 2020 n. 96)*

1. L'articolo 1, comma 1, lettera i), del Decreto - Legge n. 96/2020 è così modificato:
  - i) a partire dal 15 giugno 2020 sono consentite tutte le manifestazioni organizzate, i convegni, i congressi nonché gli eventi in luogo pubblico o privato ivi compresi quelli di carattere sociale, culturale, ludico, fieristico, fatto salvo il rispetto di quanto disposto all'Allegato 1 del presente decreto – legge. Restano sospese le attività di discoteche e locali assimilati.  
A partire dal 15 giugno 2020, è consentita, per i cinema e teatri, l'attività di fruizione di spettacoli cinematografici e teatrali nel rispetto dei protocolli condivisi con il Dipartimento Prevenzione ISS e con la Protezione Civile. A partire dal 15 giugno 2020 sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 1; l'utilizzo delle macchine e delle apparecchiature per l'intrattenimento nonché delle slot machine situate presso le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, è consentito fatto salvo il costante distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, ovvero attrezzando le postazioni di pannelli per la separazione fisica. Tali postazioni devono altresì essere frequentemente sanificate con gli adeguati prodotti e con le modalità previste dall'Allegato 6 (Misure generali per gli ambienti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus (SARSCoV-2) e della trasmissione dell'infezione (COVID 19)) al presente decreto-legge. All'interno di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono altresì consentite le attività di gioco delle carte, giochi da tavolo, biliardo, biliardino (calciobalilla), giochi di ruolo e similari con obbligo da parte dei giocatori di igienizzare le mani prima dell'inizio

dell'attività di gioco ed ogni qualvolta sia necessario, nonché il rispetto di quanto disposto all'Allegato 1 del presente decreto-legge ed in particolar modo di quanto disposto alla lettera a), punto 7.”.

## **Art. 2**

*(Modifica dell'Allegato 2, lettere a), b), c) e d), al Decreto - Legge n. 96/2020)*

1. L'Allegato 2, lettera a), punto 8, al Decreto - Legge n. 96/2020 è così modificato:  
“8. Obbligo per l'operatore ed il cliente di igienizzare frequentemente le mani con utilizzo di soluzione idroalcolica o in alternativa usare guanti monouso ed igienizzarli con utilizzo di soluzione idroalcolica o cambiarli frequentemente.”.
2. L'Allegato 2, lettera a), punto 11, al Decreto - Legge n. 96/2020 è abrogato.
3. L'Allegato 2, lettera b), punto 10, al Decreto - Legge n. 96/2020 è così modificato:  
“10. I clienti vengono fatti accomodare nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. Il distanziamento di 1 metro tra i tavoli può essere ridotto solo ricorrendo a pannelli per la separazione fisica adeguati a prevenire il contagio tramite droplet. I nuclei di conviventi possono sostare in unico tavolo senza il rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;”.
4. L'Allegato 2, lettera b), punto 18, al Decreto - Legge n. 96/2020 è così modificato:  
“18. Obbligo per il personale di igienizzare frequentemente le mani con utilizzo di soluzione idroalcolica o in alternativa usare guanti monouso ed igienizzarli con utilizzo di soluzione idroalcolica o cambiarli frequentemente;”.
5. L'Allegato 2, lettera b), punto 23, al Decreto - Legge n. 96/2020 è così modificato:  
“23. Per le specifiche attività di self service, le stesse possono avvenire sia con servizio al tavolo che a buffet (in modalità display); se a buffet display, gli ospiti devono entrare in contatto solo con il proprio cibo; il servizio è effettuato solo da personale munito di mascherina e con obbligo per l'operatore di igienizzare frequentemente le mani con utilizzo di soluzione idroalcolica o in alternativa usare guanti monouso ed igienizzarli con utilizzo di soluzione idroalcolica o cambiarli frequentemente. Il servizio non può essere effettuato self service da parte dei clienti;”.
6. L'Allegato 2, lettera c), punto 8, lettera g. al Decreto Legge n. 96/2020 è così modificato:  
“g. Obbligo per il personale addetto di igienizzare frequentemente le mani con utilizzo di soluzione idroalcolica o in alternativa usare guanti monouso ed igienizzarli con utilizzo di soluzione idroalcolica o cambiarli frequentemente. Ulteriori indicazioni in relazione ai dispositivi di protezione individuale sono indicati dal RSPP e comunque congrui in relazione ai prodotti utilizzati ed adatti a ridurre il rischio di contagio (particolari tipologie di guanti, occhiali, visiere, cuffie, camici, etc.);”.
7. L'Allegato 2, lettera c), punto 10, lettera j., al Decreto - Legge n.96/2020 è così modificato:  
“j. Obbligo per il personale di igienizzare le mani con utilizzo di soluzione idroalcolica o in alternativa usare guanti monouso ed igienizzarli con utilizzo di soluzione idroalcolica o cambiarli prima della movimentazione dei bagagli;”
8. L'Allegato 2, lettera c), punto 10, lettera k., al Decreto - Legge n.96/2020 è così modificato:  
“k. il parcheggio dell'eventuale autovettura deve preferibilmente essere effettuato dall'ospite. Se ciò non è possibile, prima di accedere all'autovettura l'addetto al parcheggio deve indossare la mascherina ed igienizzare le mani con utilizzo di soluzione idroalcolica o in alternativa usare guanti monouso ed igienizzarli con utilizzo di soluzione idroalcolica o cambiarli, aerare l'abitacolo e assicurarsi che l'aria condizionata sia spenta.”.
9. L'Allegato 2, lettera d), punto 15, al Decreto - Legge n.96/2020 è così modificato:  
“15. Obbligo di utilizzo di mascherine e di igienizzare frequentemente le mani con utilizzo di soluzione idroalcolica o in alternativa usare guanti monouso ed igienizzarli con utilizzo di soluzione idroalcolica o cambiarli frequentemente, per ogni operatore dell'accoglienza che ha contatto con gli utenti/clienti; nel caso in cui nella zona reception/banco/cassa non vi è garanzia di

distanziamento di almeno 1 metro tra operatore utente/cliente, obbligo di dotare la stessa di pannello per la separazione fisica;”.

### **Art. 3**

*(Modifica dell'Allegato 3, articolo 5, al Decreto - Legge n.96/2020)*

1. L'Allegato 3, articolo 5, al Decreto - Legge n.96/2020 è così modificato:

#### **“Art. 5**

L'attività di consegna deve essere eseguita nel rispetto delle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza da COVID - 19.

In particolare gli operatori addetti alla consegna devono:

- Indossare mascherina ed igienizzare frequentemente le mani con utilizzo di soluzione idroalcolica o in alternativa usare guanti monouso ed igienizzarli con utilizzo di soluzione idroalcolica o cambiarli frequentemente (cfr. allegato C per le indicazioni sul corretto uso);
- Evitare l'ingresso nei locali ove prevista la consegna (abitazioni, uffici, aziende, etc) lasciando comunque i contenitori in un luogo idoneo;
- Comunicare con un solo cliente nel luogo di consegna e mantenere la distanza di almeno un metro;
- Evitare, se possibile, di manipolare denaro, favorendo pagamento differito (ad es. fatturazione cumulativa, aperture di conto, etc);
- Lavare accuratamente le mani (cfr. allegato C per le indicazioni) prima e dopo ogni consegna e anche se si sono utilizzati guanti monouso;
- Tenere a disposizione mezzi di protezione (guanti, mascherine chirurgiche) e soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani nel mezzo di trasporto.

In caso di eventuali sintomi respiratori o febbre gli operatori devono segnalarlo al datore di lavoro ed evitare di effettuare il servizio.”.

### **Art. 4**

*(Modifica dell'Allegato 6 al Decreto - Legge n. 96/2020)*

1. L'Allegato 6 al Decreto - Legge n. 96/2020 nella sezione “In tutti i casi ricordarsi di:” è così modificato:

**“IN TUTTI I CASI RICORDARSI DI:**

- Eseguire le pulizie con guanti monouso ed igienizzarli con utilizzo di soluzione idroalcolica o cambiarli frequentemente nel caso vengano utilizzati prodotti pericolosi. Negli altri casi eseguire le pulizie igienizzando frequentemente le mani con utilizzo di soluzione idroalcolica o in alternativa usare guanti monouso ed igienizzarli con utilizzo di soluzione idroalcolica o cambiarli frequentemente.
- Non mescolare più prodotti insieme pensando di ottenerne uno più potente contro il coronavirus, in quanto ci possono essere GRAVI RISCHI DI INTOSSICAZIONE.
- Non lasciare prodotti detergenti o disinfettanti incustoditi.
- Prima dell'uso dei prodotti leggere attentamente le avvertenze riportate in etichetta.
- Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia.
- Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l'uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si utilizzano intensamente prodotti disinfettanti /detergenti che presentino sull'etichetta simboli di pericolo
- Assicurarsi che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori dalla portata dei bambini, dei ragazzi e degli animali da compagnia. Conservare tutti i prodotti in un luogo sicuro.”.

**Art. 5**

*(Abrogazione dell'Allegato 7 al Decreto - Legge n. 96/2020)*

1. L'Allegato 7 al Decreto - Legge n. 96/2020 è abrogato.

**Art. 6**

*(Disposizioni in merito alle vendite promozionali ed ai saldi di fine stagione per l'anno 2020)*

1. Sono abrogati l'articolo 17, comma 2, del Decreto – Legge 26 maggio 2020 n.91 e l'articolo 17 del Decreto – Legge 1 giugno 2020 n.97.
2. In deroga a quanto previsto all' articolo 7, commi 2 e 3, e all'articolo 8 del Decreto Delegato 14 dicembre 2011 n. 196 le vendite promozionali per tutto l'anno 2020 potranno essere effettuate in ogni periodo dell'anno alla percentuale decisa dall' esercente e senza preventiva comunicazione all'Ufficio Attività Economiche.”
3. In deroga a quanto previsto all'articolo 5, comma 2, del Decreto Delegato n.196/2011 le vendite di fine stagione per l'anno 2020 possono essere effettuate dagli operatori commerciali al dettaglio esclusivamente dal 18 luglio 2020 all'1 settembre 2020.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 giugno 2020/1719 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI

*Alessandro Mancini – Grazia Zafferani*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI

*Elena Tonnini*